



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR Palermo, Sez. V, n. 2282/2024 dd. 19.7.2024 – impianti FER: competenza della Sovrintendenza nell'ambito della conferenza di servizi VIA/PAUR ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006 – ammissibilità di *revirement* adeguatamente motivato – l'individuazione delle aree idonee non comporta automaticamente l'idoneità di tutte le altre: obbligo di valutazione motivata

Con la decisione in argomento il Giudice amministrativo interviene in merito alla competenza della Sovrintendenza nell'ambito della conferenza di servizi PAUR ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006, relativamente all'autorizzazione di impianti ad energia rinnovabile, chiarendo innanzitutto che la Soprintendenza deve comunque sempre intervenire nella procedura di VIA in base alla norma generale dell'art. 26 del D. Lgs. 42/2004 e 12 comma 3-bis D. Lgs. 387/2003. L'espressione del parere qualificato reso nel corso della conferenza di servizi istruttoria può dalla stessa essere modificato rispetto ad atti endoprocedimentali rilevanti (come il giudizio di compatibilità ambientale e l'AU), purché intervenga prima dell'adozione dell'atto finale e sia adeguatamente motivato. Secondo il TAR, il perseguimento dell'interesse pubblico istituzionalmente demandato alla Soprintendenza giustifica una continuità di esercizio del potere nella naturale dinamicità che connota l'iter procedimentale, per cui non è in astratto precluso un *revirement* argomentato.

Ove, tuttavia, il mutato avviso, in astratto ammissibile, si concreti in definitiva in un parere che è nella sostanza negativo, in quanto preclude la realizzazione dell'impianto, questo deve essere correttamente qualificato. Infatti, ad avviso del TAR, un parere formalmente positivo che abbia, però, un effetto preclusivo alla realizzazione dell'impianto, si traduce in un'elusione della normativa sullo svolgimento della Conferenza di Servizi (artt. 14 e ss. L. 241/90), in quanto "il dissenso è superabile con il meccanismo delle "posizioni prevalenti" mentre (paradossalmente) la qualificazione come "parere positivo" inibisce il bilanciamento con gli altri pronunciamenti. Vengono così aggirati i principi che governano il funzionamento della Conferenza di Servizi, che questo Collegio ha messo in evidenza nella sentenza n. 1508/2024 e in quella n. 3681/2023 (pur emessa nel giudizio contro il silenzio)".

Sotto altro profilo, l'art. 20 comma 8 lett. c-quater del d.lgs. 199/2021 definisce le aree "idonee", senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree "non idonee". Il precedente comma 7 espressamente statuisce che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee". Ciò comporta che la mancata inclusione tra le aree idonee non implica l'automatica qualificazione dell'area di sedime dell'impianto quale non idonea; significa, invece, che per definire l'area come non idonea occorre una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all'installazione dell'impianto FER. Secondo il Giudice, ciò è coerente con la considerazione per cui in materia di autorizzazione alla installazione di impianti solo la riserva di procedimento amministrativo consente di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (cfr. sentenza Sez. V – 6/5/2024 n. 1508).

La sentenza ricorda, infatti, che: i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive europee che manifestano un *favor* per le fonti energetiche rinnovabili; il sistema delineato nell'art. 12 del D. Lgs. 387 del 2003, anche attraverso l'adozione delle apposite Linee guida, riconosce alle Regioni il potere di procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti; il procedimento unico è l'unica sede in cui "può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione" (così la sentenza della Corte n. 221 del

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

2022); non sussiste la primazia dell'interesse alla tutela dei valori paesaggistici, essendo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (come chiarito dal C.d.S. n. 2930/2024).

In buona sostanza, il TAR ribadisce che l'eventuale parere negativo della Soprintendenza in merito all'aspetto paesaggistico dell'intervento è soggetto alle specifiche norme che regolano i lavori della conferenza di servizi; esso non costituisce l'espressione di un potere di veto, ma solo un "*dissenso*" qualificato da valutare in base alla disciplina di cui agli articoli 14 - ter e 14 - quinquies della L. n. 241 del 1990. Tale dissenso è oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, ai fini dell'adozione della determinazione conclusiva. Sarà poi quest'ultima che, eventualmente, potrà essere oggetto di opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dell'Autorità dissenziente preposta alla tutela di interessi sensibili.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301513&nomeFile=202402282_01.html&subDir=Provvedimenti